



Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate

1.1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, l'annesso schema di certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

1.2. Lo schema di certificazione è composto da:

- i dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione;
- la Sezione I, concernente i dati relativi al soggetto emittente;
- la Sezione II, concernente i dati relativi all'intermediario non residente;
- la Sezione III, concernente i dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati;
- la Sezione IV, concernente i dati relativi agli utili ed ai proventi equiparati corrisposti.

1.3. Eventuali aggiornamenti delle istruzioni saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa

comunicazione.

2. Ambito di applicazione

2.1. Lo schema di certificazione di cui al punto 1.1 è utilizzato per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2018, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

2.2. È, inoltre, utilizzato per l'attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a*), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *f*), dello stesso Testo unico.

3. Reperibilità dello schema di certificazione e autorizzazione alla stampa

3.1. Lo schema di certificazione di cui al punto 1.1 è reso disponibile dall'Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it ed è utilizzato in sostituzione di quello approvato con provvedimento prot. n. 9520 del 12 gennaio 2018. Restano valide le certificazioni rilasciate fino alla data di emanazione del presente provvedimento purché i dati ivi contenuti siano rispondenti a quelli richiesti nello schema di certificazione di cui al punto 1.1.

3.2. La certificazione rilasciata al contribuente contiene tutti i dati previsti nello schema approvato dal presente provvedimento, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione del campo. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema approvato. È ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

3.3. La certificazione è compilata dai soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e dagli altri soggetti che corrispondono utili ed è rilasciata al percettore entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Motivazioni

Il presente schema di certificazione degli utili e degli altri proventi corrisposti sostituisce quello precedentemente approvato con provvedimento del 12 gennaio 2018, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Nel nuovo schema di certificazione sono state recepite le disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 999 a 1006 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018, che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa.

Tuttavia, le disposizioni previgenti, di cui al Decreto 26 maggio 2017, continuano ad applicarsi con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 (art. 1 comma 1006 della legge 205 del 27 dicembre 2017).

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agazia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 29 dicembre 1962, n. 1745: istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l'altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle Finanze le modalità per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4);

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006;

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2008: rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'art. 47, comma 1, art. 58, comma 2, art. 59 ed art. 68, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 2008;

Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148: unificazione dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria (art. 2);

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017: rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui all'art. 47, comma 1, art. 58, comma 2, art. 59 ed art. 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all'art. 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 art. 1, commi da 999 a 1006.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 15 gennaio 2019

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Antonino Maggiore

Firmato digitalmente